

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TENAGLIA, FERRANTI, FRANCESCHINI, TIDEI, SAMPERI, GIANNI FARINA, CASTAGNETTI, CIRIELLO, MANTINI, BARBA, BERRETTA, BRANDOLINI, BURTONE, CARELLA, CESARIO, CODURELLI, D'ANTONA, DE BIASI, D'INCECCO, FADDA, FARNONE, FASSINO, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI, GINEFRA, GINOBLE, GRASSI, LARATTA, LENZI, LOSACCO, MARAN, MARCHI, MARGIOTTA, PIERDOMENICO MARTINO, NARDUCCI, PICCOLO, POMPILI, PUGLIESE, QUARTIANI, RAMPI, RAZZI, RIA, ROSATO, ROSSA, RUGGHIA, SBROLLINI, SERVODIO, TRAPPOLINO, VANNUCCI, VELO, VICO, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, ZUCCHI

Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione del ricorso per cassazione

Presentata il 7 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di fornire risposte serie ed efficaci e non, come troppo spesso succede, affidate a estemporanee improvvisazioni, al problema ormai ineludibile dell'effettiva tutela dei diritti dei cittadini.

L'esigenza alla quale occorre rispondere in modo efficace e veloce è quella di rafforzare la funzione nomofilattica della

Corte di cassazione che, in quanto volta a garantire quella sintesi imprescindibile per scongiurare il prodursi di disarmonie che possano pregiudicare la fondamentale esigenza di eguaglianza dei cittadini, deve essere svolta con tempestività e coerenza.

La rilevanza di questo obiettivo, soltanto pochi mesi fa, è stata sottolineata dalla Corte costituzionale, che ha affermato l'introduzione di un « filtro » al ri-

corso per cassazione, esigenza sentita e auspicata che costituisce un obiettivo largamente condiviso, al punto che, « all'esito di un dibattito ultradecennale sulla Corte suprema di cassazione, l'espressione "disciplina del processo in funzione nomofilattica", nell'accezione comune ed in quella tecnico-giuridica, ha finito con l'assumere il significato anche di rafforzamento di detta funzione ».

La Corte costituzionale ha dunque escluso la fondatezza delle censure di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'articolo 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha reso appellabili una serie di sentenze prima direttamente ricorribili per cassazione, valorizzando appunto la funzione dell'appello anche come « filtro » (sentenza n. 98 del 2-11 aprile 2008).

Questa pronuncia, ha, da un lato, il valore di un monito a realizzare interventi in grado di rafforzare la funzione nomofilattica e, dall'altro, indica la strada attualmente percorribile, permettendo di valorizzare la funzione di « filtro » dell'appellabilità e di introdurre nuovi « filtri », sia pure entro gli stretti limiti consentiti dall'attuale formulazione dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

Si tratta dunque di realizzare interventi davvero in grado di razionalizzare il processo di legittimità, e non certo di scardinarlo, evitando comunque di introdurre nuovi oneri e inutili compiti per i giudici di legittimità e di porre le basi per ulteriori violazioni dei principi di certezza e di ragionevole durata dei giudizi civili.

Tutti gli ordinamenti europei stabiliscono limiti alla ricorribilità davanti alla Corte Suprema dei provvedimenti dei giudici di merito.

La modalità del « filtro » spazia dalla previsione dell'ammissibilità del ricorso soltanto qualora la causa abbia ad oggetto controversie di particolare rilievo (in riferimento all'oggetto, al valore o all'interesse della causa, come accade in Spagna e in Austria), all'attribuzione al giudice dell'appello della delibazione in ordine all'ammissibilità del ricorso (è la disciplina vigente in Germania) e, comunque, alla

previsione di una dichiarazione di ammissibilità, variamente articolata, sostanzialmente condizionata dal rilievo pubblico generale della questione di diritto sollevata dal ricorso, secondo il sistema del « *leave to appeal* » (che, a grandi linee, caratterizza i sistemi inglese, svedese, finlandese e norvegese).

In Francia il ricorso per cassazione è configurato come un rimedio straordinario; la Corte dispone di una procedura semplificata che le consente di dichiarare non ammessi i ricorsi, quando sono *prima facie* inammissibili o non fondati su seri motivi.

Tra i sistemi citati l'unico al quale ci pare possibile ispirarsi rimanendo comunque nell'ambito delle previsioni contenute nell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, è quello francese.

Ed è proprio questo modello che ci ammonisce a non introdurre un'assurda dichiarazione di ammissibilità, riservata a collegi « ridotti », che, da un lato, innova pericolosamente le basi stesse dell'organizzazione della Corte di cassazione e la filosofia del giudizio di legittimità, risucchiando la prima nel novero degli uffici di merito, e, dall'altro, sembra preludere alla necessità di un vaglio inutile, che incrementa il lavoro della Corte, e che introduce un nuovo provvedimento che scardina, nella sostanza, la funzione nomofilattica della stessa Corte.

Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2008 induce a concordare con l'introduzione della generale appellabilità delle sentenze quale « filtro », sia pure con la precisazione della necessaria definitività del provvedimento.

Il rafforzamento della funzione nomofilattica e gli scopi deflattivi devono essere affidati alla riduzione dei casi nei quali il ricorso per cassazione può essere proposto ed è meritevole di trattazione nonché alla previsione della necessità di limitare la decisione (al di fuori del caso di errori processuali) ad una delibazione da adottare sulla base delle prospettazioni puntualmente svolte e indicate dalla parte.

L'unico vincolo che l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione pone ri-

guarda, infatti, l'inderogabilità del ricorso per cassazione « per violazione di legge ».

Una riforma che limiti la proponibilità del ricorso a questo vizio, nonché al caso della motivazione del tutto mancante o apparente, è dunque coerente con la Costituzione, con la funzione attribuita alla Corte di cassazione e con le esigenze di garantire la tutela dei diritti, il principio di eguaglianza e la ragionevole durata dei processi.

Inoltre, nel caso di doppia pronuncia conforme risulta palese l'inesistenza dei presupposti per la ricorribilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione e in tale senso va modificato il codice di rito civile (articolo 2 della presente proposta di legge).

Al riguardo, appare singolare il ripensamento operato dalla maggioranza di Governo che questa norma aveva introdotto e che le era stata suggerita da alcuni dei maggiori studiosi del processo civile, che sono più vicini allo schieramento oggi al Governo e al quale si deve l'emanazione del citato decreto legislativo n. 40 del 2006, che aveva introdotto tale norma.

Questa è una norma che avrebbe consentito di razionalizzare e di velocizzare il processo, evitando ogni equivoco nell'identificazione delle questioni e limitando l'intervento del giudice di legittimità a quelle specifiche questioni che le parti intendono sottoporgli, senza margini di equivoci.

La sua abrogazione proposta dal disegno di legge atto Senato n. 1082 ancora in discussione al Senato della Repubblica non dà modo alla giurisprudenza della

Corte di cassazione di assestarsi e di trovare la giusta misura, per sfruttare al meglio un'innovazione legislativa che è stata introdotta appena due anni fa.

L'obiettivo già evidenziato, di introdurre un efficace « filtro », entro i limiti consentiti dalla Costituzione, può essere realizzato mediante una puntuale identificazione di ulteriori, specifici, casi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, che è necessario codificare (articolo 3 della presente proposta di legge).

Inoltre, entro i limiti consentiti dall'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, è necessario semplificare il procedimento per la decisione in camera di consiglio.

Occorre ovviare all'assurdo risultato al quale ha condotto la citata riforma del 2006, riducendo anche l'onere motivazionale, nel rispetto della Costituzione, mediante una norma che si imponga allo stesso giudice, così da rendere la declaratoria di manifesta infondatezza o di inammissibilità coerente con la sua funzione e con le finalità proposte, semplificando il procedimento. Al riguardo, in riferimento al processo di legittimità il principio del contraddittorio, in relazione a ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero di inammissibilità, deve ritenersi infatti ampiamente garantito dalla facoltà di produrre difese scritte (non diversamente da quanto accade per il processo davanti alla Corte costituzionale, nei casi di manifesta infondatezza o di inammissibilità) (articolo 4 della presente proposta di legge).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 339 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 339-bis. — (*Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria*). — Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva e aventi natura decisoria sono appellabili ».

ART. 2.

1. All'articolo 360 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:

« 5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ad esclusione del caso previsto dal secondo comma »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può comunque essere impugnata per il motivo previsto dal numero 5) del primo comma ».

ART. 3.

1. All'articolo 375 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il ricorso è manifestamente infondato, altresì, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme a precedenti pronunce della Corte e il ricorrente non abbia prospettato argomentate ragioni per la loro revisione.

Il ricorso è manifestamente infondato, altresì, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti pronunce della Corte, senza prospettare ragioni nuove e sufficienti per una loro revisione, ovvero ha violato i princìpi regolatori del giusto processo ».

ART. 4.

1. L'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 380-*bis*. — (*Procedimento per la decisione in camera di consiglio*). — Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, lo comunica al presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375, la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0018960